

TORNI



COMUNE DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

I Settore

Ufficio Legale

Prot. n. _____

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n. <u>17923</u>	
10 APR. 2006	
Cat. _____	Clas. _____
Fasc. _____	Sottofasc. _____

Modugno, 5 aprile 2006

Al Sindaco

SEDE

OGGETTO: Vs. richiesta parere del 27/3/2006 prot. 15096 – Progetto Casa di riposo per anziani non autosufficienti (Casa Protetta) in variante al PRGC su aree destinate a residenza (Zona Omogenea di Tipo “B2”) e viabilità in prossimità della Via Piave. Ente Proponente: Opera Pia Sacro Monte di Pietà. Parere.

In merito alla Vs. richiesta di parere legale, relativa alla possibilità che il Consiglio Comunale adotti una variante al PRGC condizionata alla realizzazione dell'opera di cui in oggetto e, in secondo luogo, le possibili conseguenze in caso di mancata realizzazione dell'opera stessa, lo scrivente Ufficio evidenzia quanto segue.

In linea di principio, l'approvazione di una variante al Piano Regolatore Comunale, condizionata alla realizzazione di un'opera pubblica, o di pubblico interesse, è legittima purchè sia espressamente previsto, nello stesso atto di approvazione, un termine decadenziale per la realizzazione del manufatto.

Tanto, come ha chiarito anche il Consiglio di Stato nella Sentenza n. 5295 del 7/10/2005, poiché le varianti non possiedono, una volta approvate, effetti immanenti, irreversibili e permanenti, effetti che divengono tali solo se l'opera sia realizzata nei termini consentiti.

Ciò in quanto non sarebbe astrattamente configurabile una variante condizionata alla realizzazione di un'opera pubblica, o di pubblico interesse, operante *sine die* : infatti, a tale proposito, vige il principio di carattere generale secondo cui l'esercizio di alcune attività o situazioni giuridiche deve essere necessariamente correlato al rispetto di un termine decadenziale, trascorso il quale l'atto viene definitivamente caducato (sul punto si richiama la sentenza del C.d.S. sopra citata.).

Il C.d.S., a tale proposito, riporta l'esempio dell'esercizio dello ius aedificandi, conseguente al rilascio del titolo abilitativo: pur trattandosi di un diritto strettamente

correlato alla proprietà, la concessione edilizia è soggetta al termine decadenziale relativa al triennio dal suo rilascio, qualora il manufatto non venga realizzato entro detto termine.

Da quanto dedotto risulta consequenziale la risposta al quesito posto dalla S.V., sia sotto il profilo della legittimità di una variante al PRGC condizionata alla realizzazione di un'opera pubblica, o di pubblico interesse, sia per quanto concerne la possibile conseguenza in caso di omessa o irrealizzabile esecuzione dell'opera prevista.

In altri termini, è legittima l'approvazione di una variante al Piano Regolatore Generale condizionata alla realizzazione di un'opera pubblica, o di pubblico interesse, laddove la condizione riguardi sia la realizzazione dell'opera, sia i termini entro i quali questa deve essere portata a compimento.

Da ciò deriva, per ciò che riguarda il secondo aspetto della questione, che la mancata realizzazione dell'opera nei termini previsti, o la sopravvenuta irrealizzabilità della stessa, comporta il venir meno dei presupposti legittimanti l'approvazione della variante e la sua conseguente decadenza.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, si inviano Cordiali Saluti.

Il Responsabile Ufficio Legale

Avv. Cristina Carlucci





COMUNE DI MODUGNO

provincia di Bari

II SETTORE URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA

Prot.15096

Modugno, li 27.3.06

Spett. le Responsabile Ufficio Legale

SEDE

Oggetto: Richiesta parere legale. PROGETTO CASA DI RIPOSO PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (CASA PROTETTA) IN VARIANTE AL PRGC SU AREE DESTINATE A RESIDENZA (ZONA OMOGENEA DI TIPO "B2") E VIABILITÀ IN PROSSIMITÀ DELLA VIA PIAVE. ENTE PROPONENTE: OPERA PIA SACRO MONTE DI PIETÀ.

Il Consiglio Comunale con atto di indirizzo n. 64 del 15/12/2005 ha rinviato l'argomento in oggetto al fine di acquisire un autorevole parere legale sulla circostanza e possibilità secondo la quale il massimo consesso cittadino possa adottare una variante al PRGC condizionata alla realizzazione dell'opera di che trattasi. Ossia, in particolare, nel caso che l'opera non sia più realizzata o realizzabile cosa accade alla variante urbanistica approvata?

Si richiede, pertanto, il parere di Codesto Spett.le Ufficio su quanto sopra illustrato.

La richiesta riveste carattere d'urgenza.

Ogni eventuale notizia. Chiarimento ed atto potrà essere acquisito presso il II Settore.

Cordiali saluti.

IL SINDACO
(dott. Giuseppe Rana)

EDILIZIA E URBANISTICA
Cons. Stato Sez. V, 7 ottobre 2002, n. 5295

L'approvazione di una variante al piano regolatore che sia condizionata all'avvenuta esecuzione di opere entro termini stabiliti decade se quelle opere non vengono eseguite nel tempo prefissato.

Cons. Stato Sez. V, 07-10-2002, n. 5295
Soc. Arenzano Hotel e altri c. Schiaffino e altri

FONTI

Giur. Bollettino legisl. tecnica, 2003, 189

Copyright 2006 Wolters Kluwer Italia Professionale S.p.A. All rights reserved.

EDILIZIA E URBANISTICA

Cons. Stato Sez. V, 7 ottobre 2002, n. 5295

Sia con riferimento ad un procedimento ordinario di approvazione di un'opera di ristrutturazione, che con riferimento alla legislazione speciale prevista per le colombarie '92, l'approvazione in conferenza dei servizi di una variante urbanistica, ove sia condizionata all'avvenuta esecuzione delle opere entro termini espressamente stabiliti, soggiace ad un rigoroso termine decadenziale qualora non si verifichino le condizioni prefissate, con la conseguente autonomia delle successive abilitazioni edilizie rilasciate e della verifica della compatibilità con gli strumenti urbanistici esistenti.

Cons. Stato Sez. V, 07-10-2002, n. 5295

Soc. Arenzano Hotel e altri c. Schiaffino e altri

FONTI

Foro Amm. CDS, 2002, 2427

Copyright 2006 Wolters Kluwer Italia Professionale S.p.A. All rights reserved.

DEAGOSTINI PROFESSIONALE		Pannello	
Sistema	LEGGI D'ITALIA	Segnalibro Ricerche effettuate Opere:	Consiglio di Stato e TAR

[Ricerca](#) » Cons. Stato Sez. V, 07-10-...

[Aggiungi al segnalibro](#)

variante condizionata

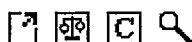


» Consiglio di Stato e TAR

Cons. Stato Sez. V, 07-10-2002,
n. 5295

Documento

Risultati



EDILIZIA E URBANISTICA
Cons. Stato Sez. V, 07-10-2002, n. 5295

» [Pagina principale](#)

» [Sentenze](#)

» [Newsletter](#)

Fatto

Diritto

P.Q.M.

CREDITS

Svolgimento del processo

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

Con il ricorso n. 4226/97, la Società Arenzano Hotel a r.l. impugna la menzionata sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, avente ad oggetto gli atti abilitativi a suo tempo rilasciati per una ristrutturazione d'ampliamento di edificio alberghiero sito nel Comune di Arenzano.

Contro tali provvedimenti abilitativi avevano proposto rituale ricorso dinanzi al competente T.A.R. della Liguria gli attuali appellati.

La richiamata sentenza aveva accolto il ricorso e per l'effetto aveva annullato la concessione edilizia dell'8 maggio 1993, la successiva proroga del 21 maggio 1994, nonché l'accertamento di conformità dell'11 ottobre 1994.

Tale decisione viene impugnata in questa sede dalla Società Arenzano Hotel a r.l., come in epigrafe rappresentata e difesa, per i seguenti motivi:

1) erroneità della decisione laddove il primo Giudice ha ritenuto che il decorso del "termine di realizzabilità" delle opere (31 agosto 1992) abbia comportato la sopravvenuta caducazione di tutti gli effetti (anche di variante urbanistica) conseguenti all'approvazione dei progetti ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 121 del 1989, convertito nella legge n. 205 del 1989.

Rileva l'appellante che il Tribunale ha fatto erroneamente discendere dalla mancata ultimazione entro il 31 agosto 1992 delle opere assentite una caducazione integrale degli effetti di quest'ultima, ritenendo cessato non solo l'effetto abilitativo di tipo edilizio (sostitutivo della concessione), ma anche l'effetto di variante alla

strumentazione urbanistica comunale vigente, ex art. 2, ultimo comma, del D.L. n. 121 del 1989, convertito nella legge n. 205 dello stesso anno.

Secondo l'appellante tale determinazione è in contrasto con le indicazioni a suo tempo fornite a tutte le Amministrazioni comunali in sede di interpretazione ufficiale sia dall'Autorità statale (nota Presidenza Consiglio dei Ministri, prot. n. 917 del 1992), sia dalla Regione Liguria (Circolare depositata al n. 10 in primo grado) e alle quali tutti i soggetti - pubblici e privati - coinvolti dalle vicende attinenti l'esecuzione delle opere di che trattasi si sono ragionevolmente attenuti, riponendovi comprensibili e legittimi affidamenti.

Viceversa l'appellante rimane persuasa della piena legittimità dei titoli che le sono stati rilasciati dal Comune di Arenzano; questo poiché - diversamente da quanto asserito dal TAR - una corretta ricostruzione giuridica della fattispecie conduce, a suo sommo avviso, a ritenere ancora pienamente operante l'effetto di variante conseguente all'approvazione del progetto in sede di Conferenza dei Servizi al momento del rilascio dei titoli abilitativi annullati.

Secondo l'istante il dato normativo di riferimento, nella fattispecie, è costituito in primo luogo dall'art. 1, 5° comma, del D.L. n. 121 del 1989, secondo il quale "Le procedure disciplinate dal presente decreto si applicano altresì alle opere connesse e funzionali agli obiettivi della legge 23 agosto 1988, n. 373, per le quali il termine di realizzabilità è fissato al 27 febbraio 1992", e dal successivo art. 2, che dopo avere previsto che l'approvazione delle opere di cui all'art. 1 (comprese quindi quelle "connesse e funzionali" allo svolgimento delle manifestazioni colombiane) avvenga in sede di Conferenza dei Servizi tra tutti i soggetti pubblici competenti ad assumere decisioni o - comunque - a interloquire in qualsiasi veste nei relativi procedimenti abilitativi e comunque "nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali", dispone poi - al 3° comma - che "l'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Essa comporta, per quanto occorra, variazione anche integrativa agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali, ivi compresi i piani regolatori aeroportuali, senza necessità di ulteriori adempimenti".

Secondo l'appellante si deve quindi convenire come, alla luce del chiaro dettato della norma riportata, il deliberato unanime della Conferenza non dia luogo ad una mera deroga alla strumentazione urbanistica vigente, bensì ad una "variazione" (vale a dire ad una variante, che è istituito giuridicamente ben differente, circostanza che il TAR non ha colto, tanto da utilizzare indifferentemente i due termini).

L'appellante ribadisce poi che la normativa di riferimento ha dato ingresso al procedimento di approvazione in sede di Conferenza dei servizi di tutte le opere - pubbliche o private - connesse e funzionali alle manifestazioni colombiane, con il conseguente effetto di variante, e che quindi non ha alcun senso fondare argomentazioni su un giudizio di maggiore o minore rilevanza di tali opere per l'interesse pubblico, dovendo ragionarsi in via generale e senza distinguere, ben valendo anche nel caso in esame e per tutte le opere in questione i principi pacificamente operanti per l'ipotesi di varianti strumentali alla realizzazione di interventi pubblici o di interesse pubblico. In conclusione, rimane il fatto che - per definizione - una variante

urbanistico-edilizia ha per sua natura un effetto innovativo permanente e non può quindi concettualmente reputarsi venuta meno in ragione del fatto che l'opera alla cui realizzazione era strumentale, per qualsiasi ragione, non è stata ultimata entro un "termine di realizzabilità".

2) Erroneità della sentenza nella parte in cui non ha dichiarato inammissibili le censure relative alla perdita di operatività dell'effetto di variante correlato all'approvazione del progetto in sede di Conferenza dei Servizi. Difetto di pronuncia e carenza assoluta di motivazione. Violazione dell'art. 112 Cod. proc. civ.. Secondo l'appellante le doglianze accolte dal Tribunale nella sentenza appellata erano comunque inammissibili.

Infatti, gli originari ricorrenti hanno rivolto le loro censure in proposito, sul permanere o meno dell'effetto di variante, unicamente avverso la Circolare regionale 7 ottobre 1992 (atto di indirizzo e/o generale, ex se non lesivo), come osservato anche dal TAR nella Sentenza appellata), omettendo peraltro di considerare che l'interpretazione ivi consigliata e da loro contestata è stata poi adottata e decisa, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, nella seconda Conferenza dei Servizi che ha riguardato l'intervento in questione, tenutasi in data 16 novembre 1992.

In sintesi, nella fattispecie, non è stato concretamente impugnato l'atto concretamente lesivo - pur conosciuto -, cioè l'atto che sarebbe stato onere dei ricorrenti contestare sui profili accolti dal TAR.

Ne discende l'inoppugnabilità di tale determinazione e l'inammissibilità delle doglianze riferite all'impostazione decisa in quella sede, nonché quelle che da esse dipendono.

Come premesso, ciò è stato debitamente evidenziato al Tribunale, il quale - peraltro - non ha minimamente considerato la circostanza (neppure per affermarne l'irrilevanza o per confutare la conclusioni che ha tratto la Società controinteressata nei suoi scritti difensivi).

Di qui l'obiezione di difetto di pronuncia e - comunque - l'inammissibilità delle doglianze accolte, avendo i ricorrenti appunto omesso di impugnare e di censurare l'atto che ha concretamente statuito sul punto contestato.

3) Erroneità della sentenza laddove non ha reputato inammissibile il ricorso per difetto di notifica alla Conferenza dei Servizi, in persona del suo presidente.

In primo grado l'appellante aveva eccepito che la particolare Conferenza dei Servizi prevista dalla legge n. 205 del 1989 è figura dotata di una propria soggettività giuridica, per cui i ricorsi volti ad impugnare i suoi atti debbono esserle notificati, in persona del suo presidente (nel caso il Sindaco di Arenzano).

Questo sulla base di pronunciamenti giurisprudenziali reperibili al riguardo.

Il TAR della Liguria ha condiviso la ricostruzione proposta in punto di soggettività, ma ha disatteso l'eccezione di difetto di notifica dell'Amministrazione emanante poiché - a suo dire - con lo spirare del termine del 31 agosto 1992, il soggetto-Conferenza non esiste più e quindi le relative competenze vanno a rifluire in capo alle Amministrazioni originariamente titolari, solo alle quali andava quindi

notificato il gravame.

Tale argomentazione, secondo l'appellante, è erronea, in primo luogo, laddove presuppone apoditticamente che, dopo il 31 agosto 1992, la Conferenza non esista più visto che - addirittura - vi è un atto della Conferenza del 16 novembre 1992 che dispone sulla fattispecie in esame.

E' comunque erronea, più in generale, per il fatto che la Conferenza dei Servizi, data la sua peculiare natura di organo composito, non viene meno, poiché non vengono meno le Amministrazioni che la compongono, né il suo Presidente e legale rappresentante (il Sindaco di Arenzano), né i poteri esercitati nel suo seno, cosicché la notifica era comunque possibile e dovuta.

La Società appellante conclude per l'accoglimento dell'impugnazione con ogni conseguenziale statuizione di legge.

Con ricorso n. 7059/97, la Regione Liguria - come in epigrafe rappresentata e difesa -, ha impugnato la medesima richiamata decisione per i seguenti motivi:

1) Erroneità della sentenza - Violazione e/o errata applicazione degli artt. 1 e 2 del D.L. n. 121/89 convertito in l. n. 205/89.

Osserva la Regione che la determinazione unanime della Conferenza dei Servizi 17 dicembre 1991 ha avuto duplici effetti, accanto all'effetto di tipo edilizio, abilitativo, vi è stato infatti l'effetto di variante allo strumento urbanistico vigente.

L'interpretazione del T.A.R. Liguria pare essere quella che il decorso del termine di realizzabilità delle opere abbia comportato la sopravvenuta caducazione anche degli effetti di variante urbanistica di cui al provvedimento assunto in quella sede.

Viceversa secondo l'appellante le norme speciali applicabili alla fattispecie vanno lette nel quadro normativo di riferimento, alla luce dei principi generali in materia di programmazione urbanistica: la variante alla strumentazione urbanistica non è retrattibile e ha effetti permanenti (a loro volta modificabili solo con successivi atti di variante o a seguito di annullamento giurisdizionale o in autotutela). In particolare, per la realizzazione di opere pubbliche o (come nel caso) di pubblico interesse, per le quali - quale che sia il procedimento volta a volta seguito (art. 1, l. 3 gennaio 1978, n. 1; art. 81 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) - mai si è ipotizzato un effetto caducante per la variante ormai perfezionata laddove l'opera non fosse ultimata nei termini originariamente previsti. Le strutture ricettive sono pacificamente considerate "di pubblica utilità", in ogni modo nella fattispecie si discute in via generale dell'effetto di variante nel diritto urbanistico e non del diverso profilo concernente il quesito se l'opera a cui questa (la variante) è strumentale sia o meno di pubblico interesse (il che del resto dalla legge è - segnatamente - dall'art. 1 del D.L. n. 121 del 1989).

In altre parole, preso atto che la normativa di riferimento ha dato ingresso a procedimento di approvazione in sede di Conferenza dei Servizi di tutte le opere - pubbliche o private - connesse e funzionali alle manifestazioni colomiane, con il conseguente effetto di variante, non ha alcun senso fondare argomentazioni su un giudizio di maggiore o minore rilevanza di tali opere per l'interesse pubblico, dovendo ragionarsi in via generale e senza distinguo; ben valendo

anche nel caso in esame e per tutte le opere oggetto del citato D.L. n. 121 i principi pacificamente operanti per l'ipotesi di varianti strumentali alla realizzazione di interventi pubblici o di interesse pubblico. In altri termini, una variante urbanistico-edilizia, (strumentale all'esecuzione di un'opera di pubblica utilità) ha per sua natura un effetto innovativo permanente (fin quando non travolto da successive statuizioni amministrative o da pronunce giurisdizionali) e non può quindi concettualmente reputarsi venuto meno in ragione del fatto che l'opera alla cui realizzazione era strumentale, per qualsiasi ragione, non è stata ultimata entro un "termine di realizzabilità", che per sua natura attiene solo al momento dell'assenso.

La Regione Liguria conclude per l'accoglimento dell'appello.

Si sono costituiti in ambedue i giudizi di appello i Signori Elena, Franca, Giorio, Ilda e Rinaldo SCHIAFFINO, la cui difesa in una serie di memorie difensive contesta analiticamente le censure prospettate, concludendo per la reiezione delle impugnazioni.

Alla pubblica udienza del 16 aprile 2002, i ricorsi venivano trattenuti in decisione su conforme istanza degli avvocati delle parti.

Motivi della decisione

Con i due appelli indicati in epigrafe rispettivamente la S.r.l. Arenzano Hotels e la Regione Liguria impugnano la sentenza (n. 346 dell'11 luglio 1996) con cui il Tribunale Regionale Amministrativo della Liguria ha accolto i ricorsi a suo tempo proposti dagli attuali appellati avverso i provvedimenti concessori concernenti l'autorizzazione a favore dell'attuale appellante la società a realizzare opere di ristrutturazione e di ampliamento dell'Hotel Punta S. Martino di Arenzano e, per l'effetto ha annullato gli atti medesimi.

Preliminarmente, stante l'identità della sentenza e l'omogeneità del petitum e della causa petendi, viene disposta la riunione degli appello al fine di una loro univoca trattazione.

Ritiene la Sezione che per un'esatta valutazione delle problematiche sollevate sugli appelli in esame sia necessaria una preventiva ricognizione sintetica della fattispecie e della normativa applicabile.

Come pure evidenziato in narrativa la vicenda in esame rientra nella previsioni della L. 23 agosto 1988, n. 373, cioè della specifica normativa varata in occasione della grande esposizione internazionale di Genova - 1992 (c.d. Colombiadi) contenente, tra l'altro, alcune previsioni speciali in tema di programmazione urbanistica relativamente alle opere interessate dall'evento.

Successivamente il d.l. n. 121/1989 (convertito con la L. 205/1989), normativa concernente lo speciale regime per le opere funzionalmente collegate ai mondiali di Calcio del '90, ha espressamente esteso anche alla legislazione sulle predette "Colombiadi '92", l'applicazione dell'istituto di programmazione della Conferenza di servizi, avente - per quanto qui interessa - funzione acceleratoria e sostitutiva degli ordinari atti di accordo tra le pubbliche amministrazioni in modo da abbreviare l'iter realizzativo degli interventi da effettuare.

L'art. 2 del decreto ha previsto, infatti, l'istituzione del modello della Conferenza di servizi, strumento idoneo non solo a sostituire tutti gli atti pubblicistici autoritativi o comunque di assenso occorrenti per la realizzazione delle opere, ma anche atto a disporre, senza necessità di ulteriori adempimenti, le eventuali variazioni agli strumenti urbanistici e territoriali. Il medesimo decreto ha previsto altresì un termine di realizzabilità delle opere poi definitivamente prorogato, ai sensi dell'art. 17 della L. n. 158/1991, al 30 agosto 1992.

Nella fattispecie, avvalendosi di tali previsioni normative la Conferenza di servizi indetta dal Comune di Arenzano in data 17 dicembre 1991 approvò i lavori di ampliamento e ristrutturazione dell'albergo di proprietà della Arenzano Hotels, in variante al P.R.G. vigente che prevedeva la destinazione a verde privato dell'area interessata, stabilendo che il termine finale per la realizzazione delle opere scadesse al 30 agosto 1992.

Peraltro, come rilevato dagli atti di causa, costituisce circostanza pacifica il fatto che nella fattispecie i lavori in questione non erano ultimati alla scadenza dei tale data.

Ciò premesso l'appellante Arenzano Hotels, deduce nel primo motivo di ricorso, l'erroneità della decisione del T.A.R. ligure nella parte in cui ha ritenuto che il decorso del suddetto termine di realizzabilità avrebbe comportato la caducazione di tutti gli effetti di variante urbanistica conseguenti all'approvazione del progetto nelle forme previste dall'art. 2 del d.l. n. 121 del 1989, convertito nella legge n. 205 del 1989.

Anche la Regione Liguria nel proprio appello ha proposto una doglianza avente il medesimo contenuto relativamente all'erronea decisione del Tribunale di primo grado circa la qualificazione della variante urbanistica adottata dal Comune e gli effetti giuridici ad essa correlati.

Gli appellanti in sostanza insistono sulla validità dell'effetto innovativo permanente che qualifica la variante urbanistica, al di là del particolare procedimento adottato (sia esso quello di cui all'art. 1 della L. n. 1/1978, oppure quello concernente il peculiare procedimento previsto per le "Colombiadi '92") e evidenziano l'erronea valutazione operata dal Tribunale circa gli effetti della decorrenza del termine di realizzabilità delle opere correlato alla variante, in quanto questa, una volta approvata, renderebbe insussistenti le previsioni urbanistiche ad essa precedenti e ne precluderebbe definitivamente ogni reviviscenza, essendo per ciò irretrattabile, salve soltanto eventuali modifiche successive, a ciò non ostando eventuali termini di decadenza.

Le censure sono infondate e devono essere respinte.

Ritiene la Sezione che tutta la fattispecie debba essere inquadrata nel particolare complesso normativo sopra sinteticamente delineato.

In tale contesto, con riferimento alle evidenziate censure correttamente infatti il Tribunale ha ritenuto che la procedura approvativa derogatoria degli ordinari strumenti urbanistici, che introduceva l'effetto di variante urbanistica quale automatica conseguenza dell'immediata approvazione in Conferenza di Servizi, fosse legittimata proprio (e solo) dalla circostanza di ottenere che le opere funzionali all'evento delle "Colombiadi '92" fossero comunque realizzate nei tempi previsti.

In altri termini lo speciale regime era previsto e giustificato dalla specialità dell'evento perseguito, costituito dalle "Colombiadi '92", secondo un già collaudato sistema di legislazione (specifica, anche se a volte frammentaria, dedicata all'attuazione dei grandi eventi come i campionati di calcio del '90, il Giubileo del 2000 e i futuri Giochi Olimpici di Torino del 2006), legislazione che stabilisce peculiari modalità realizzative degli interventi sul territorio, con espresse deroghe agli strumenti urbanistici ordinari.

Il medesimo Tribunale, avendo preso atto che l'opera in questione non era stata ultimata entro il termine di realizzabilità ha, correttamente, ritenuto che i titoli abilitativi che giustificavano l'esecuzione dei lavori fossero conseguentemente decaduti con ogni conseguente effetto di legge (id est la creazione dello status quo anteriore all'approvazione in Conferenza di Servizi e quindi la destinazione ed il recupero dell'area secondo le prescrizioni del P.R.G. vigente).

In altri termini anche l'effetto di variante alla strumentazione urbanistica comunale deve considerarsi illegittimo in quanto l'atto che lo presupponeva è decaduto con lo spirare del termine previsto dalla legge.

La Sezione ribadisce la correttezza di tale impostazione ritenendo che il mancato completamento delle opere approvate in sede di Conferenza dei servizi determini il venir meno sia dell'abilitazione edilizia, sia dell'effetto di variante urbanistica contenuta nella predetta approvazione, con la conseguente autonomia delle successive abilitazioni edilizie rilasciate e della verifica della compatibilità con gli strumenti urbanistici esistenti.

Peraltro e più in generale il Collegio ritiene di dover nutrire non poche perplessità sull'applicabilità all'opera in questione dello speciale regime derogatorio previsto per le Colombiadi '92, sia per la "natura" dell'opera che per la sua "localizzazione", in quanto la speciale richiamata legislazione era limitata alle opere "funzionali" all'evento da attuarsi nella Città di Genova (anche se è noto l'uso - rectius l'abuso - l'abuso di far rientrare nel calderone delle opere "speciali" anche realizzazioni di tutt'altra natura).

In tale contesto non possono utilmente essere prese in considerazione le interpretazioni fornite da vari organi pubblici, richiamate dagli appellanti (la Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. 917 del 1992 e la Circolare n. 10 emanata dalla Regione Liguria) in quanto riferibili solo ed esclusivamente alle opere effettivamente contemplate dalla legislazione speciale.

L'Arenzano Hotels e la Regione Liguria sostengono poi l'erroneità della sentenza del T.A.R. ligure anche sotto il profilo della ritenuta caducazione della variante in questione, in quanto la variante urbanistico edilizia approvata avrebbe per sua natura effetto innovativo permanente e non potrebbe concettualmente reputarsi venuta meno in ragione del fatto che l'opera alla cui realizzazione era strumentale, per qualsiasi ragione, non è stata ultimata entro il termine di realizzabilità.

La censura è infondata tanto con riferimento ad un procedimento ordinario di approvazione dell'opera in questione, con un più ragionevole riferimento alla legislazione speciale prevista per le "Colombiadi '92".

Invero l'approvazione di una variante urbanistica, ove sia condizionata all'avvenuta esecuzione delle opere entro termini espressamente stabiliti, soggiace ad un rigoroso termine decadenziale qualora non si verifichino le condizioni prefissate, e nella specie, considerato che il termine era stato inderogabilmente stabilito al 30 agosto 1992, e valutato che a tale data i lavori erano ben lungi dall'esser completati, non può invero non ritenersi che l'operatività della decadenza non abbia travolto la stessa variante urbanistica.

In altri termini ed in applicazione anche di un principio di carattere generale si deve necessariamente correlare l'esercizio fattuale alcune attività-situazioni giuridiche al rispetto di un termine decadenziale, trascorso il quale l'atto di approvazione viene definitivamente caducato (si pensi alla previsione dell'art. 1 della L. n. 1/1978 circa l'inizio dei lavori entro in triennio dall'approvazione del progetto dell'opera).

Si deve quindi ritenere che, sia nel caso in cui l'opera fosse ricompresa nella legislazione speciale (ma non compiutamente realizzata nei termini previsti da quest'ultima), sia che fosse assoggettata a regime ordinario, in entrambi i casi sia venuto meno l'effetto della variante: nella prima ipotesi, infatti, il decorso dello speciale termine avrebbe comportato la caducazione degli atti in questione; nella seconda, la deroga agli strumenti ordinari, giustificata dalla funzionalità del manufatto all'evento in questione, non era ex se ammissibile con conseguente illegittimità in quanto approvato.

Peraltro, anche in ipotesi di applicazione della normativa ordinaria, non ci si può non rifare a quanto ritenuto dalla specifica giurisprudenza circa il rapporto ad esempio tra dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e l'operatività della variante, per cui anche nel regime ordinario relativo alla realizzazione delle opere pubbliche, le varianti non possiedono, una volta approvate, effetti immanenti, irreversibili e permanenti, effetti che divengono tali, solo ove l'opera sia effettivamente realizzata nei tempi consentiti.

Sulla base di tali considerazioni il primo motivo proposto dall'Arenzano Hotels nonché l'unico proposto dalla Regione Liguria devono essere respinti.

Con il secondo motivo di gravame la Arenzano Hotels deduce la mancata impugnazione, da parte dei ricorrenti in primo grado, degli atti della seconda Conferenza di servizi del 16 novembre 1992, affermando che l'impugnazione si sarebbe rivolta esclusivamente avverso la Circolare regionale 7 ottobre 1992, provvedimento ex se non lesivo in quanto avente portata generale.

La censura è infondata in quanto risulta che i ricorrenti di primo grado hanno correttamente contestato nel ricorso, anche quanto deliberato dalla Conferenza di servizi, i cui atti comunque, erano meramente ricognitivi di quanto statuito dalla Circolare della Regione e in ogni caso non possiedono portata modificativa circa le opere da realizzare, atteso che la medesima Conferenza si è, di fatto, limitata a prendere atto dell'esaurimento della propria funzione.

Con il terzo motivo la Arenzano Hotels rileva che il T.A.R. Liguria avrebbe errato nel non ritenere inammissibile il ricorso per omessa notifica al Presidente della Conferenza di servizi, vero e proprio soggetto autonomo e distinto e dotato di propria personalità

giuridica.

Anche questa censura non è suscettibile di accoglimento.

Come infatti già affermato (cfr. C. Stato, sez. IV, 8 luglio 1999, n. 1193) dalla giurisprudenza di questo Consiglio si deve ritenere che "la Conferenza di servizi prevista dall'art. 2 d.l. 1° aprile 1989 n. 121, è solo un modulo procedimentale e non costituisce anche un ufficio speciale della p.a. autonomo rispetto ai soggetti che vi partecipano; pertanto, il ricorso contro l'atto finale adottato dalla conferenza va notificato alle autorità amministrative partecipanti, e non anche alla conferenza stessa, che è un organo insussistente".

In altri termini, e per quanto riguarda il caso di specie, la circostanza che la Conferenza di servizi non sia stata oggetto autonomo di rituale impugnazione (rivolta solo contro i singoli organi partecipanti) non costituisce vizio di inammissibilità del ricorso, poiché tale soggetto, costituendo un semplice strumento e un diverso modulo procedimentale dell'attività della P.A., non può esser ritenuto autonomo centro di imputazione di interessi ma costituisce, invero, solo un veicolo per velocizzare le intese e gli accordi tra più enti locali, lasciando peraltro integra l'imputabilità delle singole realtà organiche.

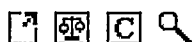
Conclusivamente quindi i ricorsi in epigrafe vanno, previa riunione, respinti.

Le spese seguono la soccombenza e sono solidamente poste a carico degli appellanti per complessivi Euro 6.000 (seimila euro) per ambedue i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe indicati, previa riunione, respinge gli appelli e condanna gli appellanti alle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.



Documento

Risultati



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Modugno, 4 Marzo 2009

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n.	12235
- 4 MAR. 2009	
Cat _____	Clas _____
Fasc. _____	Sottofasc. _____

Al Responsabile Ufficio Legale
Avv. Carlucci Cristina

S E D E

In riscontro alla nota del 3 marzo u.s. prot. N. 12052 avente oggetto: " Atto di esposto/denuncia "Opera Pia Sacro Monte di Pietà", le confermo che la Conferenza dei Capigruppo si terrà in data odierna alle ore 17,30.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE DEL C.C.

(Avv. Stella Sanseverino)



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

II SETTORE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

ATTIVITÀ PRODUTTIVE – AMBIENTE

Servizio Edilizia Urbanistica ed E.R.P.

Via Rossini n° 49 – 70026 Modugno – tel +390805354841 – fax +390805865365

<mailto:settore2@comune.modugno.ba.it>

Prot. 11614

Modugno 2 MAR. 2009

Risposta a nota n° 55410
del 17/10/2008

→ Al I Settore – Ufficio Legale
Al Sindaco
All' Assessore all'Urbanistica

LORO SEDI

Oggetto: Opera Pia Sacro Monte di Pietà c/ Comune di Modugno – riscontro atto di significazione e diffida del 15.10.2008.

Con riferimento all'atto di significazione e diffida in oggetto, così come si evince dalle conclusioni rassegnate dai consiglieri comunali nel corso della seduta consiliare dell'11.01.2007 – delibera n. 3, emerge che il provvedimento è stato ritirato dal Sindaco attesa l'impossibilità di procedere alla approvazione di atti che si sono rilevati parziali e incompleti rispetto alle necessità connesse alla realizzazione dell'Opera Pubblica.

Va sottolineato, infatti, che la connotazione di Opera Pubblica non risulta mai essere stata conseguita per il progetto presentato, non essendo lo stesso mai approvato ai sensi dell'allora vigente art. 1 comma 4 della Legge 1/78.

Pertanto allo stato degli atti, essendo dinanzi ad un procedimento ad impulso di parte, così come anche evidenziato e sottolineato dalla citata Delibera Consiliare 3/2007, ci duole rappresentare che lo scrivente ufficio non potrà dare ulteriore corso a quanto richiesto in diffida.

Il Responsabile del Procedimento
(geom. Francesco Loiacono)

Il Dirigente del II Settore
(ing. Giuseppe Capriulo)

I.P.A.B.

OPERA PIA "SACRO MONTE DI PIETÀ"

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

SEDE: Via Monte Pertica N°2
70026 MODUGNO

51

COMUNE DI MODUGNO	
7650	
- 9 FEB. 2009	
Cat. _____	Clas. _____
Fasc. _____	Sottofasc. _____

Modugno, 19 dicembre 2008

Prot. n. 613 6 Febbraio 2009

- Alla Procura della Repubblica

di Bari

e p.c.

Al Sindaco

Comune di Modugno

- Alla Prefettura

di Bari

- Alla Regione Puglia

Assessorato alla Solidarietà ed alle Politiche
Sociali

Bari

ATTO DI ESPOSTO/DENUNCIA

Il Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. OPERA PIA "SACRO MONTE DI PIETÀ", con sede a Modugno in via Monte Pertica n.2, nelle persone di Antonia Gianvecchio, Presidente pro tempore, Brancaccio Nicola, Caporusso Mario, Pascazio Luciano e Pascazio Michele, Consiglieri pro tempore, espone e denuncia quanto segue.

FATTO

In data 27.06.1997, l'Opera Pia "Sacro Monte di Pietà" ha presentato istanza prot. n. 21971 al Comune di Modugno per l'approvazione di un progetto di Casa di riposo per anziani non autosufficienti in variante al vigente P.R.G.C. su aree destinate a residenza - zona omogenea di completamento "B2" e viabilità poste in prossimità di via Piave.

- In data 14.11.1997 il Comune di Modugno, nella persona del Sindaco Ing. Francesco Bonasia, e l'Opera Pia "Sacro Monte di Pietà" stipulavano un atto di intesa con il quale, nel prendere atto che l'opera presenta *"un evidente finalità pubblicistica connessa al soddisfacimento delle esigenze socio-assistenziali della collettività"*, il Comune si impegnavano **"nei termini ex lege previsti, ad esaminare con ogni urgenza il progetto della "Casa Protetta" ai fini del rilascio della Concessione Edilizia nonché ad attivare, per quanto di propria competenza, le procedure necessarie ai fini della approvazione della variante per la realizzazione della suddetta opera"**.
- L'istruttoria preliminare del progetto veniva chiusa in data 25.02.1998 in seguito alla acquisizione di parere favorevole condizionato della A.U.S.L. BA/4 datato 28.07.1997 e **nulla osta con prescrizioni del Comando provinciale VV.F. datato 22.01.1998.**
- La Commissione Edilizia Comunale esaminava il progetto nella seduta del 15.04.1998 chiedendo elaborati integrativi riguardanti il tracciato della strada di P.R.G.C. (richiesta U.T.C. prot. n. 12518/2458/UT del 21.04.1998) a cui i richiedenti davano riscontro in data 28.04.1998. **Il successivo parere favorevole incondizionato veniva espresso dalla C.E.C. nella seduta del 05.05.1998.**
- Nelle more dell'espletamento istruttorio del progetto, l'Opera Pia con lettera in data 29.06.1998, chiedeva che il progetto fosse esaminato ed approvato dal Consiglio Comunale in variante al P.R.G.C., ai sensi della legge regionale n. 3 del 1998.
- In data 1.4.1999, con nota prot. n.4171/2, la Regione Puglia *"considerato l'evidente interesse pubblico della proposta trattandosi di una struttura socio assistenziale che comporta l'assunzione di 63 addetti"* invitava il Comune di Modugno **"a voler attivare, nella fattispecie, quanto necessario per la definizione della vicenda"**.
- Il Dirigente pro-tempore, ing. Alberto De Nucci, avviava quindi il relativo iter di approvazione con la predisposizione di **relazione con parere in linea tecnica "favorevole" del 20.08.1999** e la variante urbanistica venne sottoposta all'esame del Consiglio Comunale con lettera protocollo n. 42932/6214/UT del 23.08.1999.
- Il Consiglio Comunale, con delibera n. 88 del 17/12/1999, decideva di rinviare l'esame della richiesta di variante per maggiori approfondimenti resisi necessari per effetto di recenti norme legislative (D. L.vo n. 229, art. 8ter del 19.06.1999 e circolare della Regione Puglia - Assessorato Sanità Servizi Sociali prot. n. 24/24804/112/18 del 02.12.1999) le quali prevedevano che la realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e socio-

sanitarie, fossero subordinate ad autorizzazione comunale con acquisizione, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. del D.L. 5.10.1993, n. 398, e convertito, con modificazioni, dalla L. 4.12.1993 n. 493 e s.m.i., della verifica di compatibilità del progetto da parte della regione.

- In applicazione della richiamata normativa, l'I.P.A.B. in data 28.12.1999, produceva istanza per il conseguimento dell'autorizzazione regionale, acquisita al protocollo n. 63918 el 28.12.1999, successivamente trasmessa all'Assessorato regionale alla Sanità e Servizi Sociali con lettera prot. n. 7190/1174/UTC del 10.02.2000.

- In data 11.12.2000 il Comune di Modugno inviava alla Regione Puglia una nota prot. n.59455 avente ad oggetto *"Casa Protetta; parere di compatibilità; d.lvo n.229/99, art.8 ter, comma 3. Progetto n.82/97 – LL.RR. nn3/98 e 8/99"* nella quale affermava a chiare lettere di ritenere *"pienamente compatibile l'intervento proposto consapevole anche che l'Amministrazione Comunale ha già esaminato ed espresso un parere di massima favorevole, sulla proposta di realizzazione dell'opera progettata dall'IPAB Sacro Monte di Pietà giudicandola di sicuro interesse pubblico e, preannunciando, di rinunciare alla sua prerogativa, peraltro programmata, di vedere soddisfatte le esigenze dei cittadini anziani mediante la realizzazione di una propria struttura"*.

- Successivamente la Legge regionale n. 14/2000 ha abrogato la Legge regionale n. 3/1998, pertanto con successiva istanza del 15.11.2003, acquisita al protocollo n. 55571 del 17.11.2003, attesa altresì l'entrata in vigore della Legge regionale n. 17 del 25.08.2003 (poi confluita nella Legge Regionale n. 19 del 10.7.2006), l'Opera Pia ha chiesto di procedere all'approvazione del progetto di variante nei termini previsti dall'art. 12 della L.R. 20/2001 "Norme generali di governo e uso del territorio", in particolare per quanto concerne la casistica prevista dalla lettera b) dello stesso articolo.

- Il Comune con nota prot. n. 57042 del 17.11.2004 indirizzata all'Assessorato regionale Sanità e Servizi Sociali, chiedeva se alla luce delle nuove disposizioni legislative regionali fosse ancora necessario acquisire il nulla osta prescritto dal D. L.vo n. 229/1999.

- Nelle more di un riscontro dell'Assessorato regionale a tale ultima richiesta, l'I.P.A.B. in data 30.04.2005 – prot. n. 20854 – ha chiesto – per l'ennesima volta – la chiusura definitiva

della istruttoria del progetto "Casa di Riposo per Anziani", manifestando la propria disponibilità a subordinare la "esecutività della Variante alla Viabilità del P.R.G.C. prevista in progetto al rilascio delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività socio assistenziale, da parte degli Enti competenti".

- Preso atto dei pareri espressi sul progetto dagli Enti preposti (A.U.S.L. - VV.F.) quantunque taluni con prescrizioni, nonché dei pareri già espressi all'interno della struttura comunale e precisamente dal Responsabile del Procedimento, dalla Commissione Edilizia Comunale e dal Dirigente pro-tempore del 2° Settore, nelle precedenti fasi istruttorie del procedimento di che trattasi, in data 15.12.2005, il Responsabile del procedimento, geom. Francesco Loiacono, rimetteva la pratica al Consiglio Comunale ritenendo *"che nella fattispecie, stante l'attuale contesto normativo, si possa procedere all'adozione della Variante alla Viabilità così come proposta dall'Opera Pia Sacro Monte di Pietà con sede in Modugno, ai sensi e nei termini di cui all'art. 16 della legge regionale 31.05.1980 n. 56"*.

- Nella seduta del 15.12.2005 il Consiglio Comunale chiamato a pronunciarsi sul progetto *"fatte proprie le osservazioni enucleate dal Dirigente del 2° Settore p.t. ing Alberto DE NUCCI nel parere espresso in data 20.8.1999"* riteneva necessario, prima di adottare una Variante Urbanistica "condizionata", acquisire *"il parere di un esperto in materia che possa esprimersi in ordine a tale questione"*.

- Tale parere - chiesto al Settore Legale in data 27/3/2006 con nota sindacale prot. n.15096 - è stato reso in data 5.4.2006.

- In particolare, in tale parere - anch'esso favorevole - a firma del Responsabile dell'Ufficio Legale, Avv. Cristina Carlucci, si legge "... Da quanto dedotto risulta consequenziale la risposta al quesito posto dalla S.V., sia sotto il profilo della legittimità di una variante al PRGC condizionata alla realizzazione di un'opera pubblica, o di pubblico interesse, sia per quanto concerne

la possibile conseguenza in caso di omessa o irrealizzabile esecuzione dell'opera prevista. In alti termini è legittima l'approvazione di una Variante al Piano Regolatore Generale condizionata alla realizzazione di un'opera pubblica, o di pubblico interesse, laddove la condizione riguardi sia la realizzazione dell'opera, sia i termini entro i quali questa deve essere portata a compimento".

- Nella seduta dell'11.1.2007 il Consiglio Comunale affrontava ancora una volta la questione ma poiché – per errore del Settore Urbanistica, attualmente presieduto dall'Ing. Giuseppe Capriuli – non era presente in aula il progetto presentato dall'IPAB, non fu possibile dare corso alla votazione, con l'ennesimo rinvio.

-Da ultimo, in data 15.10.2008, l'Opera Pia Sacro Monte di Pietà ha notificato a mezzo di ufficiale giudiziario rituale atto di diffida con il quale intimava al Comune di concludere il suddetto procedimento nel termine di 30 gg., con l'avvertenza che in diversa ipotesi sarebbero state adite le vie giurisdizionali, al fine di tutelare i diritti e gli interessi dell'istante, anche in relazione all'individuazione di responsabilità civili, penali e amministrative connesse ai gravi ritardi e alla mancata ingiustificabile conclusione di un procedimento avviato da oltre 10 (dieci) anni (!).

- Si segnala quanto sopra affinché gli uffici in indirizzo possano avviare opportuni accertamenti per verificare se il comportamento e le procedure seguite dagli organi e dagli uffici preposti integrino gli estremi del reato di cui all'art. 328 c.p., la cui ratio è quella di garantire che i pubblici ufficiali adempiano i doveri per i quali sono stati assunti (o eletti) in modo sollecito e, comunque, entro il termine di trenta giorni dalla diffida dell'interessato (avvenuta, nel caso di specie, in data 15.10.2008).

Si chiede altresì di essere avvisati in merito alla futura richiesta di archiviazione, nonché all'eventuale proroga delle indagini ex artt. 408 e 410 c.p.p.

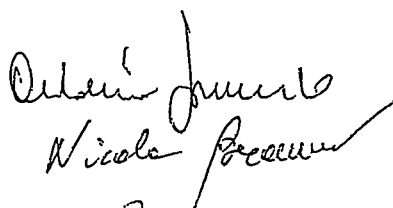
Copia della presente si inoltra al Comune di Modugno al quale viene rivolta ulteriore formale diffida, a deliberare sull'istanza presentata ormai più di dieci anni fa, entro il termine di giorni trenta dalla ricezione della presente.

Tanto si espone affinché la Procura indaghi su quanto riferito al fine di valutare la sussistenza e la perseguibilità dei reati che vorrà ravvisarvi.

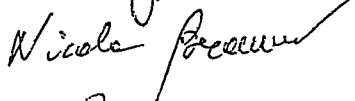
Si invia copia della presente anche alla Regione Puglia ed alla Prefettura di Bari affinché possano adottare ogni opportuno provvedimento previsto dalla legge.

Firme:

Antonia Gianvecchio



Nicola Brancaccio

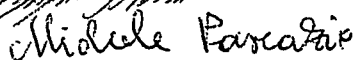


Caporusso Mario

Luciano Pascazio



Michele Pascazio



VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

O G G E T T O

PROGETTO CASA DI RIPOSO PER ANZINI NON AUTOSUFFICIENTI (CASA PROTETTA) IN VARIANTE AL VIGENTE PRGC SU AREE DESTINATE A RESIDENZA (ZONA OMOGENEA DI TIPO "B2") E VIABILITA' IN PROSSIMITA' DELLA VIA PIAVE. ENTE PROPONENTE: OPERA PIA "SACRO MONTE DI PIETA'". Rinvio.

L'anno duemilacinque addì quindici del mese di dicembre e nella sala delle adunanze consiliari, in seguito ad avvisi scritti, consegnati a domicilio dei Sigg. Consiglieri ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, alle ore 16.30 in 2^a convocazione in sessione straordinaria alla presenza dei seguenti consiglieri:

Presente			Presente		
1) FIORE	Tommaso	si	16) LACATAMITA	Giuseppe	si
2) SACCO	Antonio	si	17) VENTRELLA	Gennaro	si
3) MAIORANO	Vito	si	18) ANTONACCI	Antonio	si
4) LEONE	Maria	si	19) CAPITANEO	Francesco M.no	
5) DELIGIO	Vito	si	20) BELLOMO	Filippo	si
6) BRANCACCIO	Giuseppe	si	21) PIZZIMENTI	Sebastiano	si
7) LONGO	Vito	si	22) TRENTADUE	Vito	si
8) DEL ZOTTI	Vito	si	23) MATTACCHIONE	Vito	si
9) LOMORO	Sante	si	24) DEL CONTE	Giuseppe	no
10) COLUCCI	Nicola	si	25) MELE	Giuseppe	si
11) DI CINQUE	Damiano	si	26) MANGIALARDI	Giuseppe	si
12) CARELLI	Anna Grazia	no	27) BOZZI	Leonardo	si
13) CHESSA	Giuseppe	si	28) NAGLIERI	Gaetano	no
14) SCIPPA	Salvatore	si	29) VASILE	Giuseppe	si
15) DI RONZO	Elena	si	30) BONASIA	Francesco	no

31) RANA Giuseppe -Sindaco- si

Consiglieri Presenti n. : 26

Presiede la seduta il Dr. Giuseppe BRANCACCIO, Presidente del Consiglio.

Sono presenti gli Assessori: Sabato Antonello, Gatti Domenico, Massarelli Giacomo, Blasi Lucia M., Raso Francesco, e Liberio Vito Carlo.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dr. Pietro ACQUAFREDDA.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Pietro ACQUAFREDDA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dr. Giuseppe BRANCACCIO

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' affissa all' Albo Pretorio Comunale per 15 gg. dal _____
come prescritto dall' art.124 comma 1° D.Lgs.267/2000;

Il Segretario Generale
Dr. Pietro ACQUAFREDDA

=====

Esperito l'appello entra in aula il Consigliere Carelli. Presenti n. 27.

Il Sindaco Rana, interviene e, nel richiamare le dichiarazioni del gruppo di Rifondazione Comunista rese nell'ultima seduta di Consiglio Comunale, dichiara che le istanze rappresentate sono legittime perchè rientrano nel programma di fine legislatura di questa coalizione. Questa maggioranza è impegnata e determinata nel perseguire l'obiettivo della costituzione della Società mista. Ritiene di fondamentale importanza il sostegno del partito di Rifondazione Comunista per il prosieguo dell'attività amministrativa a Modugno e rivolge parole di ringraziamento per il senso di responsabilità dimostrato nel voler discutere gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Sono entrati in aula i consiglieri Naglieri (ore 16.45) e Del Conte (ore 16.55). Presenti n. 29.

Indi, illustra il punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto l'Assessore al ramo, Ing. Gatti, il quale richiama la relazione predisposta dal Geom. F. Loiacono depositata, unitamente alla proposta di deliberazione, agli atti del Consiglio, del seguente tenore:

"L'Opera Pia "Sacro Monte di Pietà" con istanza datata 27.06.1997, protocollo n. 21971 del 27.06.1997, chiedeva al Comune di Modugno l'approvazione di un progetto di Casa di Riposo per anziani non autosufficienti - Casa protetta - in variante al vigente P.R.G.C. su aree destinate a residenza - zona omogenea di completamento "B2" e viabilità poste in prossimità di via Piave.

L'istruttoria preliminare del progetto veniva chiusa dal Responsabile del Procedimento geom. Francesco Loiacono in data 25.02.1998 in seguito alla acquisizione di parere favorevole condizionato della A.U.S.L. BA/4 datato 28.07.1997 (le cui raccomandazioni dovranno essere riportate quali prescrizioni nell'atto di chiusura del provvedimento autorizzativo) e nulla osta con prescrizioni del Comando provinciale VV.F. datato 22.01.1998.

La Commissione Edilizia Comunale esaminava il progetto nella seduta del 15.04.1998 chiedendo elaborati integrativi riguardanti il tracciato della strada di P.R.G.C. (richiesta U.T.C. prot. n. 12518/2458/UT del 21.04.1998) a cui i richiedenti davano riscontro in data 28.04.1998. Il successivo parere favorevole incondizionato veniva espresso dalla C.E.C. nella seduta del 05.05.1998.

Nelle more dell'espletamento istruttorio del progetto, l'Opera Pia con lettera in data 29.06.1998, chiedeva che il progetto fosse esaminato e approvato dal Consiglio Comunale in variante al P.R.G.C., ai sensi della legge regionale n. 3 del 1998.

Il Dirigente pro - tempore, ing. Alberto DE NUCCI, avviava quindi il relativo iter di approvazione con la predisposizione di relazione con parere in linea tecnica "favorevole" del 20.08.1999 e la variante urbanistica venne sottoposta all'esame del Consiglio Comunale con lettera protocollo n. 42932/6214/UT del 23.08.1999.

Il Consiglio Comunale, con delibera n. 88 del 17/12/1999, decideva di rinviare l'esame della richiesta di variante per maggiori approfondimenti resisi necessari per effetto di recenti norme legislative (D. L.vo n.

229, art. 8ter del 19.06.1999 e circolare della Regione Puglia - Assessorato Sanità Servizi Sociali prot. n. 24/24804/112/18 del 02.12.1999) le quali prevedono che la realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e socio - sanitarie, sono subordinate ad autorizzazione comunale con acquisizione, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. del D.L. 5.10.1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.12.1993 n. 493 e s.m.i., della verifica di compatibilità del progetto da parte della regione.

In applicazione della richiamata normativa, l'I.P.A.B. in data 28.12.1999, produceva istanza per il conseguimento dell'autorizzazione regionale, acquisita al protocollo n. 63918 del 28.12.1999, successivamente trasmessa all'Assessorato regionale alla Sanità e Servizi Sociali con lettera prot. n. 7190/1174/UTC del 10.02.2000

A sua volta l'Assessorato regionale, al fine di definire la tipologia di struttura assistenziale da realizzare e di fornire le proprie valutazioni sul progetto, con lettera prot. n. 24/10722/112/18 del 25.05.2000, invitava gli interessati e l'Amministrazione Comunale a rendere apposita relazione, a cura del servizio sociale competente, sulla situazione della popolazione anziana sul territorio comunale, sulla presenza di strutture della stessa tipologia, pubbliche e private, funzionanti e capacità ricettiva posseduta e sul possibile utilizzo della struttura medesima anche da parte della popolazione dei Comuni limitrofi in relazione alla situazione organizzativa degli stessi in tale comparto dell'assistenza.

Dagli atti esistenti nel fascicolo disponibile presso il II Settore, non vi è traccia di eventuali adempimenti a quanto espressamente richiesto dall'Assessorato regionale Sanità e Servizi Sociali.

Mentre vi sono stati alcuni incontri tra l'Amministrazione Comunale e rappresentanti dell'I.P.A.B., tenuti in concomitanza dell'evoluzione che la normativa regionale ha avuto sino ad oggi. Infatti si riassumono nel seguito le vicende normative che hanno frenato il prosieguo del procedimento di approvazione.

La Legge regionale n. 14/2000 ha abrogato la Legge regionale n. 3/1998 invocata in principio dai richiedenti per l'approvazione del progetto in variante al P.R.G.C., pertanto con successiva istanza del 15.11.2003, acquisita al protocollo n. 55571 del 17.11.2003, attesa altresì l'entrata in vigore della Legge regionale n. 17 del 25.08.2003 "Sistema integrato d'interventi e servizi sociali in Puglia", gli stessi chiedevano di procedere all'approvazione del progetto di variante nei termini previsti dall'art. 12 della L.R. 20/2001 "Norme generali di governo e uso del territorio", in particolare per quanto concerne la casistica prevista dalla lettera b) dello stesso articolo.

Lo scrivente Settore con nota prot. n. 57042 del 17.11.2004 indirizzata all'Assessorato regionale Sanità e Servizi Sociali, chiedeva se alla luce delle nuove disposizioni legislative regionali - l. 17/2003 - fosse ancora necessario acquisire il nulla osta prescritto dal D.L.vo n. 229/1999.

Nelle more di un riscontro dell'Assessorato regionale a tale ultima richiesta, l'I.P.A.B. in data 30.04.2005 - prot. n. 20854 - ha fatto pervenire nuovo sollecito chiedendo la chiusura definitiva della istruttoria del progetto "Casa Protetta per Anziani", manifestando la propria disponibilità a subordinare la "esecutività della Variante alla Viabilità del P.R.G.C. prevista in progetto al rilascio delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività socio assistenziale, da parte degli Enti competenti, ai sensi della L. regionale

n. 17/2003".

Alla luce delle considerazioni precedenti, preso atto dei pareri espressi sul progetto dagli Enti preposti (A.U.S.L. - VV.F.) quantunque taluni con prescrizioni, nonché dei pareri già espressi all'interno della struttura comunale e precisamente dal Responsabile del Procedimento, dalla Commissione Edilizia Comunale e dal Dirigente pro - tempore del 2° Settore, nelle precedenti fasi istruttorie del procedimento di che trattasi, si ritiene che nella fattispecie, stante l'attuale contesto normativo, si possa procedere all'adozione della Variante alla Viabilità così come proposta dall'Opera Pia Sacro Monte di Pietà con sede in Modugno, ai sensi e nei termini di cui all'art. 16 della legge regionale 31.05.1980 n. 56.

Ciò premesso, fatte proprie le osservazioni enucleate dal Dirigente del 2° Settore pro - tempore, ing. Alberto DE NUCCI, nel parere espresso in data 20.08.1999 che si allega in copia, per quanto non in contrasto con l'attuale contesto normativo, si propone il progetto di che trattasi alla adozione del Consiglio Comunale in quanto progetto da realizzare in variante parziale al vigente P.R.G.C. per ciò che concerne lo spostamento di sede di viabilità primaria di piano e la conseguente riorganizzazione funzionale dell'area oggetto di intervento, che però conserverebbe inalterate la sua superficie totale e le sue potenzialità urbanistiche, senza variazioni apprezzabili della capacità insediativa rispetto al P.R.G.C. vigente, con le procedure di cui all'art. 16 della legge regionale 31.05.1980 n. 56, subordinando la "esecutività della Variante alla Viabilità del P.R.G.C. prevista in progetto al rilascio delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività socio assistenziale, da parte degli Enti competenti, ai sensi della L. regionale n. 17/2003".

Si richiama l'attenzione del Consiglio sul fatto che successivamente alla adozione, la variante verrà depositata presso la segreteria del comune per 30 giorni successivi durante i quali chiunque può prenderne visione e può nei successivi 30 giorni proporre osservazioni a tutela del pubblico interesse e/ o coerenti agli obiettivi ed ai criteri di impostazione del PRG.

Dell' avvenuto deposito e' data notizia mediante i quotidiani a maggior diffusione locale e manifesti affissi nei luoghi pubblici ed all'albo pretorio del comune.

Il Consiglio Comunale, entro i successivi 60 giorni, esamina le osservazioni proposte nei termini di cui al quarto comma e contro deduce motivatamente a ciascuna di esse.

p. IL DIRIGENTE DEL II SETTORE
f/to: geom. Francesco Loiacono

Dichiarata aperta la discussione vi partecipano i consiglieri Pizzimenti, Naglieri, Del Conte, Colucci, Sacco, Brancaccio, Ventrella, Mele, Leone nonché il dirigente Ing. Petraroli e l'Assessore al ramo, per i cui interventi si rinvia, in dettaglio, al verbale desunto dalla registrazione magnetica agli atti del Comune.

In particolare, il Consigliere Naglieri, ritenendo che non sia possibile adottare una variante urbanistica "condizionata", propone il rinvio del presente argomento con l'intesa di interpellare un esperto in materia che possa esprimersi in ordine a tale questione.

»
*
Messa ai voti, detta proposta è approvata con n. 22 voti favorevoli, n. 4 contrari (Bancaccio, Carelli, Mangialardi e Rana), n 2 astenuti (Ventrella e Vasile) espressi per appello nominale da n. 28 consiglieri presenti. Assenti n. 3 (Lomoro, Capitaneo e Bonasia).

Si dà atto che al momento della espressione del proprio voto, il Sindaco Rana ha preannunciato voto contrario al rinvio atteso che sulla presente proposta sono stati resi i prescritti pareri favorevoli da parte del dirigente responsabile e che gli stessi non possono essere messi in discussione.